

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) GAMBARO	Presidente
(MI) LUCCHINI GUASTALLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ORLANDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) GRECO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) ESTRANGEROS	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) ESTRANGEROS

Nella seduta del 12/12/2013 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

La società ricorrente, titolare di un rapporto di apertura di credito con l'intermediario convenuto, chiede il riaccredito delle somme illegittimamente addebitate dall'intermediario e derivanti dalla mancata applicazione della sospensione fino al 30 novembre 2012 prevista dal D.L. 74/2012 e da una errata contabilizzazione della presentazione di varie Ri.Ba.; chiede inoltre la cancellazione di eventuali segnalazioni in Centrale Rischi, il risarcimento del danno subito e la rifusione delle spese sostenute per la tutela dei propri diritti.

In particolare, con reclami del 13 dicembre 2012 e del 15 aprile 2013, quest'ultimo negativamente riscontrato dall'intermediario in data 15 maggio 2013 e con successivo ricorso del 6-10 giugno 2013 la ricorrente osserva quanto segue:

- di aver ottenuto dall'intermediario, nel gennaio 2012, *“un affidamento promiscuo costituito da fido di € 15.000,00 a rientro in 6 mesi con decorrenza dal 31/03/2012 con possibilità di smobilizzo di Ri.Ba. salvo buon fine in disponibilità immediata ed anticipo all'80% di fatture”*. Precisa la ricorrente che tale fido sarebbe stato assoggettato alla sospensione prevista dall'art. 6, comma 4 del D. L. 74/2012 per i soggetti residenti nei comuni interessati dagli eventi sismici e che pertanto solo due delle rate di rientro concordate sarebbero state

legittimamente addebitate vantando la ricorrente un fido di Euro 10.000,00. Precisa altresì che a seguito della sospensione *ex lege* “il rientro del fido [...] avrebbe dovuto bloccarsi ad € 10.000,00 sino al 30/11/2012”, ma che l’intermediario avrebbe addebitato le rate di rientro anche durante il periodo di sospensione, causando con ciò una “*indebita applicazione di interessi e competenze per errata attribuzione di scoperti in conto corrente, ai quali [avrebbero] contribuito anche le errate annotazioni delle avvenute presentazioni di varie Ri.Ba.*”. Evidenzia al riguardo la ricorrente, che la banca aveva accolto una richiesta di rimborso cui non è stato poi dato corso;

- di aver subito in più occasioni nel corso del 2012 una contabilizzazione errata, in quanto non tempestiva, delle Ri.Ba., con conseguente attribuzione alla società di sconfinamenti e addebito di commissioni extra fido;
- di aver contestato in data 5 febbraio 2013 la richiesta dell’intermediario di ripianamento dello sconfinamento realizzatosi solo per effetto della mancata considerazione da parte dell’intermediario della sospensione di cui al D.L. 74/2012 e dell’erronea contabilizzazione delle Ri.Ba.

Alla luce di quanto sopra, la ricorrente chiede il rimborso dell’ammontare di Euro 2.000,00, somma illegittimamente addebitata per effetto delle circostanze sopra dedotte; l’immediata cancellazione del nominativo della società stessa dalla Centrale Rischi, ove vi sia stata iscrizione; il risarcimento del danno nella misura equitativa e forfettaria di Euro 1.000,00, o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia. Chiede, infine il rimborso delle spese sostenute “*per la tutela dei propri diritti*”, quantificata in € 1.000,00 oltre a € 36,80 di anticipazioni.

In uno con il ricorso, la ricorrente ha depositato la seguente documentazione: all. 1) Estensione del campo “*richieste all’arbitro*”; all. 2) Reclamo 15 aprile 2013; all. 3) Risposta al reclamo, 15 maggio 2013; all. 4) Modulo “*quietanza liberatoria*”, non sottoscritto; all. 5) Reclamo, 25 febbraio 2013; all. 6) Reclamo, 15 febbraio 2013; all. 7) Comunicazione intermediario, 24 gennaio 2013; all. 8) riscontro a reclamo 27 dicembre 2012; all. 9) reclamo 13 dicembre 2012; all. 10) e/c al 31/03/2013, conto n. 2063/8; all. 11) e/c al 31/12/2012, conto n. 2063/8; all. 12) Riepilogo commissione messa a disposizione fondi, 2° trimestre 2012; all. 13) Riepilogo commissione servizio affidamenti, 4° trimestre 2012; all. 14) Riepilogo commissione messa a disposizione fondi, 1° trimestre 2012; all. 15) scambio e-mail 9-12 novembre 2012; all. 16) scambio e-mail 18-19 aprile 2012; all. 17) e/c al 30/09/2012, conto n. 2063/8; all. 18) riassunto scalare al 30/09/2012, conto n. 2063/8; all. 19) Riassunto scalare al 30/09/2012, conto n. 59000002/5; all. 20) e/c al 30/09/2012, conto n. 59000002/5; all. 21) e/c al 30/06/2012, conto n. 2063/8; all. 22) Riassunto scalare al 30/06/2012, conto n. 2063/8; all. 23) e/c al 31/03/2012, conto n. 2063/8; all. 24) riassunto scalare al 31/03/2012, conto n. 2063/8.

L’intermediario ha depositato le controdeduzioni in data 9 settembre 2013 osservando quanto segue:

- di aver concesso, su richiesta della ricorrente del 16 gennaio 2012, con decorrenza 1 marzo 2012, un’apertura di credito su conto corrente di € 15.000,00, con scadenza 31 agosto 2012. Che tale apertura di credito non poteva essere assoggettata alla sospensione di cui al d.l. 74/2012, facendo quest’ultimo esplicito riferimento a mutui caratterizzati da un piano di ammortamento non contemplato dall’apertura di credito. Di aver in ogni caso concesso alla ricorrente, prima della scadenza del fido, una nuova linea di credito di Euro 10.000,00 con scadenza 31 gennaio 2013, al fine di evitare alla cliente l’aggravio di ulteriori interessi e competenze che sarebbero maturate alla scadenza del fido. Osserva infatti l’intermediario, come al 31 agosto 2012 il

- conto corrente della ricorrente presentasse uno scoperto di € 9.465,33. *“In tale modo è stato concesso al[la] cliente che il suo fido venisse bloccato alla segnalazione iniziale (pari a € 10.000,00 ...) senza produrre interessi extra fido”*;
- in relazione alla contestazione inerente la presentazione di n. 3 Ri.Ba. in data 2 maggio 2012 per un importo complessivo di Euro 3.606,28, di essersi attivata per il ricalcolo delle competenze addebitate sul rapporto della cliente, comunicandole la disponibilità per un parziale riconoscimento di quanto addebitato, per l'importo di Euro 110,53. Ciò in quanto, durante le verifiche seguite al reclamo, sarebbe stato appurato che le richieste di controparte non erano dovute, mentre era dovuto un rimborso di Euro 62,83 pari al ricalcolo, sull'importo complessivo delle Ri.Ba. in questione, degli interessi addebitati nel II, III e I trimestre 2012 al tasso pattuito per la linea di credito in questione, anziché al tasso previsto per il fido ordinario. Precisa la ricorrente che la somma così ottenuta sarebbe stata incrementata fino ad Euro 110,53 *«per andare incontro in modo maggiore alle richieste di controparte con l'intento di chiudere la vertenza»*;
 - In relazione alla richiesta della ricorrente riferita alla eventuale segnalazione in Centrale Rischi, l'intermediario osserva di non aver dato corso ad alcuna segnalazione presso la CRIF, mentre l'utilizzo delle linee di credito collegate alla posizione della società ricorrente è stato segnalato alla Centrale dei Rischi.

Sulla base di quanto sopra, l'intermediario conclude per il rigetto delle richieste attoree e, in particolare, della richiesta di rimborso di € 2.000,00, in quanto infondata oltre che del tutto generica; la richiesta di risarcimento del danno, in quanto del tutto immotivata e non supportata da elementi probatori a comprova del danno lamentato; il rimborso delle spese in quanto per il reclamo e per il successivo ricorso all'ABF non è obbligatoria l'assistenza di un legale.

In uno con le controdeduzioni, l'intermediario ha depositato la seguente documentazione: all. 1) richiesta di affidamento del 16 gennaio 2012; all. 2) documento di sintesi del 28 febbraio 2012; all. 3) riscontro al reclamo del cliente, 15 febbraio 2013 all. 4) copie delle ricevute di lavorazione Ri.Ba. del 02 maggio 2012.

DIRITTO

Le domande svolte dalla ricorrente ineriscono:

- (i) la mancata concessione da parte dell'intermediario della sospensione dell'obbligo di rientro dall'affidamento derivante dal contratto di apertura di credito in essere tra le parti per effetto del d.l. 6 giugno 2012 n. 74 convertito, con modificazioni, con la l. 1 agosto 2012 n. 122 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e il 29 maggio 2012, da ora in poi **Decreto**).
- (ii) la erronea contabilizzazione di Ri.Ba. nell'ambito del conto anticipi intercorrente tra la ricorrente e l'intermediario convenuto.
- (iii) la indebita segnalazione alle centrali rischi dello sconfinò dall'apertura di credito concessa, qualora eseguita.

In relazione alla domanda sub (i), in assenza della documentazione contrattuale inerente il rapporto di apertura di credito ed in assenza di contestazione da parte dell'intermediario convenuto circa l'esistenza e le condizioni applicate a tale apertura di credito, deve ritenersi pacifica, in quanto non contestata, la rappresentazione in fatto offerta dalla ricorrente. Deve dunque ritenersi acquisita in atti la sussistenza fra le parti di un'apertura di credito decorrente dal 1° marzo 2012 ed efficace per sei mesi (con scadenza dunque al

31 agosto 2012) per l'ammontare di Euro 15.000,00, con riduzione mensile dell'affidamento di Euro 2.500,00 (cfr. altresì all. 12 ricorrente). Ciò premesso, occorre verificare se la sospensione disposta dal Decreto risultasse applicabile all'apertura di credito in questione, come sostiene la parte ricorrente.

Ritiene il Collegio che la prospettazione della ricorrente non possa ritenersi fondata. L'art. 8, comma 1°, n. 9 del Decreto dispone la sospensione, sino al 30 novembre 2012 del *"pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere... erogati dalle banche comprensivi dei relativi interessi"*. La formulazione legislativa, nella parte in cui menziona il *"pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti"* riferisce la sospensione a tutte quelle forme di finanziamento che prevedano il rimborso del capitale finanziato mediante la previsione di un piano di ammortamento, piano di ammortamento che, viceversa, non può ontologicamente configurarsi (né nel caso di specie risulta sussistere) nelle aperture di credito. Mentre, infatti, in tutte le forme di mutuo o di finanziamento l'erogazione interviene in un'unica soluzione ed è quindi possibile costruire il rimborso del finanziamento attraverso un piano di ammortamento, nelle aperture di credito la disponibilità affidata può essere più volte prelevata e ricostituita, nei limiti dell'affidamento medesimo, dal soggetto così finanziato, e ciò sino alla scadenza dell'apertura di credito. Ne consegue che l'ambito di applicazione del Decreto, riferito a tutte le forme di finanziamento o di mutuo che prevedano il pagamento di ratei, non può essere legittimamente esteso anche ai rapporti di apertura di credito.

Sotto diverso profilo, anche ai fini dell'ottemperanza alla previsione di cui all'art. 8 comma 6° del Decreto (secondo cui *"Gli eventi che hanno colpito i residenti dei Comuni sono da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile, anche ai fini dell'applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi"*), l'intermediario ha dato atto di aver riconosciuto alla ricorrente, prima della scadenza dell'apertura di credito oggetto di contestazione, un nuovo affidamento per l'ammontare di Euro 10.000,00. Come risulta anche in via documentale (cfr. all. 13 ricorrente) tale concessione ha in concreto determinato l'estensione sino al 1° novembre 2012 della precedente apertura di credito giunta a scadenza il 31 agosto 2012.

Quando alla richiesta sub (ii) (riferita alla errata contabilizzazione delle Ri.Ba nell'ambito del conto anticipi intrattenuto dalla ricorrente con l'intermediario convenuto), la contestazione della ricorrente non pare supportata dall'individuazione degli elementi in fatto idonea a fondarla, non risultando da un lato depositate le relative disposizioni contrattuali e non risultando dalla documentazione versata in atti la natura dei titoli *"salvo buon fine"* oggetto della dedotta erronea contabilizzazione ai fini dello sconto. Allo stesso modo, sulla base della documentazione versata in atti non è possibile comprendere i criteri di calcolo adottati dalla ricorrente per la determinazione degli importi a proprio credito di cui chiede il riconoscimento. In particolare, non risulta provato il presupposto stesso in base al quale la contestazione sollevata dalla ricorrente viene svolta e, cioè, il presupposto per il quale, in caso di contabilizzazione in conto delle anticipazioni nei termini pretesi dalla ricorrente, si sarebbe addivenuti ad un saldo *"entro fido"*, che avrebbe così escluso l'applicazione di interessi e commissioni extra fido.

Ciò premesso, ritiene in ogni caso il Collegio che debba integrare offerta vincolante in favore della ricorrente la dichiarazione dell'intermediario per cui in sede di *"ricalcolo delle competenze addebitate sul rapporto della Cliente"* lo stesso intermediario si è determinato a *"eseguire un parziale riconoscimento di quanto addebitato e pari ad euro 110,53"*. Da un lato, con tale dichiarazione, l'intermediario riconosce l'erroneità dei calcoli in precedenza eseguiti in sede di contabilizzazione dei titoli oggetto di anticipazione, dall'altro tale offerta appare idonea a definire le richieste sul punto avanzate dalla ricorrente. Come riferisce l'intermediario, infatti, tale importo deriva dalla corretta applicazione del tasso pattuito per

la linea di credito su anticipi anziché del tasso previsto per il fido concesso in via ordinaria oltre ad un importo integrativo.

Quanto alla richiesta sub (iii) la ricorrente non documenta l'intervenuta segnalazione alla Centrale Rischio di cui chiede la cancellazione e neppure deduce il suo verificarsi come fatto certo, ma solo quale fatto eventuale. Al riguardo, l'intermediario, coerentemente con la difesa svolta sub (i), riferendo l'intervenuta concessione di un nuovo affidamento in favore della ricorrente per Euro 10.000,00 a decorrere dalla scadenza dell'affidamento originario, dichiara di non aver eseguito segnalazioni di sorta nei confronti della ricorrente presso la CRIF e, viceversa, di aver esclusivamente segnalato in via del tutto ordinaria il rapporto di affidamento presso la Centrale Rischio della Banca d'Italia, con ciò negando di aver proceduto ad una segnalazione ad incaglio o a sofferenza della ricorrente. Per tali ragioni, risultando insussistente il presupposto in fatto della segnalazione la domanda di cancellazione non può essere accolta.

Il mancato accoglimento delle suddette domande determina il conseguente mancato accoglimento della domanda risarcitoria della ricorrente e di quella relativa alla refusione delle spese sostenute per la *"tutela dei propri diritti"*, domande che peraltro non sono accompagnate da alcuna deduzione in fatto, prima ancora di ogni prova, circa l'esistenza di un danno sofferto dalla ricorrente nonché di spese di assistenza legale sostenute per la proposizione del presente ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio, tenuto conto di quanto già offerto dall'intermediario nella misura di € 110,53 e considerata tale offerta come vincolante, non accoglie la parte residua.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO